

TAX & LEGAL NEWS



Numero 3/2019

IN QUESTO NUMERO

INTERPRETAZIONI

Le spese di ospitalità per i testimonial sono di rappresentanza

Il vecchio ROL è riportabile senza limiti temporali

LBO: il reinvestimento da parte dei venditori può essere elusivo

Scissione e successiva cessione: nuove considerazioni sull'abuso del diritto

GIURISPRUDENZA

E' elusivo il doppio passaggio di cessioni di partecipazioni infragruppo

La contestazione del credito Iva deve riguardare l'anno di formazione

La beneficiaria della scissione ha diritto a conoscere l'accertamento

DOTTRINA

Dal Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa San Paolo un commento alla mini Ires

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

Le spese di ospitalità per i testimonial sono di rappresentanza

L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di una società che, nell'ambito della gestione di un festival cinematografico, ha sostenuto spese di ospitalità per soggetti diversi dai clienti: si tratta in particolare di vip e testimonial, giornalisti, relatori addetti del settore, consulenti esteri.

Secondo la risposta, le spese di ospitalità per queste categorie di persone vanno considerate di rappresentanza. Inoltre, anche tutte le spese di vitto sostenute (dato che riguardano indistintamente clienti e soggetti di questo tipo) sono attratte al regime delle spese di rappresentanza.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 1.2.2019 n. 22

Il vecchio ROL è riportabile senza limiti temporali

Nella risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, è stato precisato che nel decreto legislativo 142/2018 non è previsto nessun limite temporale al riporto del ROL "contabile" pregresso, per il quale, quindi, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nell'articolo 96 del TUIR nella formulazione previgente.

In sostanza, con riferimento agli interessi passivi correlati a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, è stata prevista una sorta di "ultrattività" del riporto del ROL pregresso, in modo che per la loro deducibilità si possa fare affidamento anche sul plafond del ROL generato in vigore della precedente disciplina.

In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, si registra la sussistenza di due regimi differenziati per il ROL contabile "vecchio", che è illimitatamente riportabile, ed il ROL fiscale "nuovo" per cui è disposto invece un limite quinquennale.

Ministero Economia e Finanze, Risposta ad Interrogazione parlamentare 30.1.2019 n. 3-00502

GIURISPRUDENZA

E' elusivo il doppio passaggio di cessioni di partecipazioni infragruppo

La Cassazione ha considerato elusivo un doppio passaggio di partecipazioni avvenuto nell'ambito di un gruppo societario.

Nell'operazione presa in esame, in prima battuta è avvenuta un'assegnazione di partecipazioni (in regime di participation exemption) a favore di una società del gruppo; dopo un arco di tempo ben poco significativo (tre mesi) e senza una motivazione economica, la società assegnataria ha ceduto la partecipazione ad altra società del gruppo realizzando una minusvalenza deducibile in quanto priva dei requisiti pex.

Il comportamento posto in essere è stato ritenuto in abuso del diritto, con conseguente disconoscimento della deduzione operata.

Cassazione, Ordinanza 7.2.2019 n. 3614

DOTTRINA

Dal Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa San Paolo un commento alla mini Ires

Nella circolare 1/2019, il Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa San Paolo analizza gli elementi costitutivi della nuova agevolazione per gli utili reinvestiti (cosiddetta mini Ires).

Il documento passa in rassegna i requisiti richiesti dalla norma, ricordando per alcuni aspetti i precedenti chiarimenti forniti in materia di ACE.

Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa San Paolo, Circolare 30.1.2019 n. 1

IVA

GIURISPRUDENZA

La contestazione del credito Iva deve riguardare l'anno di formazione

La Cassazione ha confermato la validità di una pronuncia di secondo grado, ribadendo che il credito Iva si cristallizza nella dichiarazione dell'anno in cui matura, salvo che questa venga rettificata. Se il termine per le rettifiche (articolo 57 del DPR 633/72) è scaduto, il credito, ancorché confluito nelle dichiarazioni degli anni successivi, non può più essere oggetto di recupero.

Cassazione, Ordinanza 1.2.2019 n. 3098

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

LBO: il reinvestimento da parte dei venditori può essere elusivo

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in una operazione di *merger leveraged buy out* strutturata su più livelli di società-veicolo, il reinvestimento nella società-veicolo acquirente di parte della liquidità riveniente dalla cessione da parte degli ex soci di maggioranza, al fine di ridotarla delle risorse liquide per l'acquisizione delle rimanenti azioni sul mercato, configura un'ipotesi di abuso del diritto.

L'operazione di reinvestimento da parte del socio è infatti idonea a configurare un vantaggio fiscale indebito in ragione della creazione artificiosa di base ACE (Aiuto alla crescita economica) in capo alla società-veicolo.

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 29.1.2019 n. 1

Scissione e successiva cessione: nuove considerazioni sull'abuso del diritto

Nella risposta ad un interpello, l'Agenzia ritorna sul tema della cessione delle partecipazioni avvenuta dopo un'operazione di scissione. La non elusività di questa combinazione di operazioni, quando la società ceduta risulta essere la proprietaria di una azienda, è stata inizialmente affermata dalla risoluzione 97/E del 25 luglio 2017, che è il punto di partenza anche per l'odierna risposta.

Nella situazione che viene rappresentata nell'interpello, le peculiarità riguardano il fatto che l'azienda che rimane nella scissa (poi oggetto di cessione) è di tipo immobiliare, e che la successiva cessione della partecipazione non beneficia del regime di esenzione.

Le conclusioni a cui perviene la risposta sono in linea con quanto sostenuto nella risoluzione 97/E, e quindi non vengono ravvisati profili di abuso né per quanto riguarda le imposte dirette, né per quanto riguarda le imposte indirette.

C'è però da sottolineare un significativo passaggio nella parte della risposta che riguarda l'imposta di registro, e che analizza l'eventuale presenza di successive operazioni di fusione della società compravenduta da parte dell'acquirente: *“la combinazione di tre atti soggetti a tassazione in misura fissa (conferimento d'azienda, cessione delle quote nella conferitaria e fusione per incorporazione della conferitaria da parte dell'acquirente) configurerà il conseguimento di un indebito vantaggio d'imposta consistente nell'aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell'azienda.”*

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 29.1.2019 n. 13

GIURISPRUDENZA

La beneficiaria della scissione ha diritto a conoscere l'accertamento

Nel caso oggetto di contenzioso, l'Agenzia delle entrate ha applicato i principi di responsabilità della beneficiaria per i debiti della scissa, ma si è limitata a notificare alla beneficiaria stessa la cartella di pagamento. Secondo la commissione tributaria, l'atto impositivo è illegittimo e va annullato. Infatti: *“i debiti tributari di cui l'Agenzia ritiene solidalmente ed illimitatamente responsabile, senza beneficium excussionis, la Ricorrente, sono originati da atti notificati alla società Scissa dopo la sottoscrizione dell'atto di scissione e non notificati alla società Beneficiaria che in tal modo ha visto completamente pregiudicato il suo diritto di difesa”.*

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza 18.1.2019 n. 16/2/19